



## COMUNE DI CRISSOLO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.61

#### OGGETTO:

**ISTITUZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DELLA MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA "MERCATINI SOTTO IL MONVISO" EDIZIONE 2026.**

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di settembre alle ore nove e minuti quarantacinque secondo le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale ed in presenza, ed in modalità telematica secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 1/2020 del 24 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                  | Presente       |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Fabrizio RE - Sindaco        | Sì (da remoto) |
| 2. PEROTTI Aldo - Assessore     | Sì (da remoto) |
| 3. OMBRELLO Massimo - Assessore | Giust.         |
| <b>Totale Presenti:</b>         | <b>2</b>       |
| <b>Totale Assenti:</b>          | <b>1</b>       |

Con l'intervento e l'opera, in modalità telematica, del Segretario Comunale **MUSSO GIORGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio RE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- ✓ l'Amministrazione Comunale, nell'obiettivo di animare e vivacizzare il paese, intende dar corso all'iniziativa natalizia denominata "MERCATINI SOTTO IL MONVISO";
- ✓ tale evento vuole essere direttamente collegato all'esposizione e alla commercializzazione di beni ed oggetti tipici di tale festività;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799 che ha riconosciuto ai Comuni la massima autonomia per l'organizzazione del settore commercio, in funzione del servizio che deve essere offerto ai consumatori, e allo sviluppo ed alla qualificazione urbana;

**Dato atto** che la manifestazione di cui trattasi rientra nella previsione di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) della suddetta deliberazione, ed in particolare si pone come commercio su area pubblica, ad offerta specializzata, istituita sperimentalmente e che, ai sensi del successivo art. 5, comma 3, l'area adibita a tale manifestazione può essere determinata contestualmente all'adozione del presente provvedimento istitutivo, se pure sperimentale;

**Ritenuto** pertanto istituire, in via sperimentale, la succitata iniziativa approvandone, contestualmente i criteri di realizzazione, ivi allegati in parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili dei servizi ai sensi di legge;

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

### DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:

1. **DI ISTITUIRE**, in forma sperimentale, la manifestazione di commercio su area pubblica denominata "MERCATINI SOTTO IL MONVISO - EDIZIONE 2026", definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799, da svolgersi nella data di domenica 29 novembre 2026;
2. **DI APPROVARE** i criteri di realizzazione dell'evento di che trattasi ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** affinché i competenti responsabili dei servizi, tecnico e contabile, pongano in essere tutti gli atti e procedimenti conseguenti al presente provvedimento;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito,

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

***ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61***

**CRITERI DI REALIZZAZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DELLA  
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINI SOTTO IL MONVISO" EDIZIONE  
2026.**

L'evento si terrà nel giorno di domenica 29 novembre 2026 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 circa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare o posticipare l'evento a proprio insindacabile giudizio e, in tal caso, nulla sarà dovuto\ nulla potrà essere preteso a\da gli aderenti l'iniziativa di che trattasi.

La manifestazione avrà luogo nelle seguenti aree pubbliche:

- AREA PEDONALE (via Umberto I° e piazza Duca degli Abruzzi);
- PIAZZA DELLA SEGGIOVIA;

su suolo pubblico ed aperto, sul quale saranno predisposti stalli\posteggi della dimensione massima di circa mq 16 (4x4 mt.).

La reale dimensione dei posteggi sarà determinata sulla base delle domande pervenute.

L'ubicazione esatta, il numero e la dimensione dei posteggi sarà stabilita sulla base delle domande pervenute effettivamente.

L'assegnazione degli spazi è definita e determinata dall'Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio: l'Amministrazione si riserva infatti di disporre spazi e banchi secondo proprio insindacabile giudizio soppesati qualità e tipologia del prodotto e presenza alle precedenti edizioni.

L'offerta merceologica è ESCLUSIVA/TEMATICA ad offerta specializzata, di tipo EXTRALIMENTARE e ALIMENTARE.

Gli operatori possono mettere in vendita ed esporre esclusivamente le seguenti merceologie:

**SETTORE EXTRALIMENTARE:**

- artigianato italiano e straniero, riguardante piccola oggettistica in vetro, legno, ceramica,
- terracotta, ferro battuto o altri materiali;
- addobbi natalizi ed accessori natalizi;
- luci e luminarie natalizie;
- alberi di natale e composizioni natalizie;
- presepi ed articoli da presepe;
- costumi natalizi e relativi accessori di abbigliamento;
- creazioni sartoriali;
- corone d'avvento;
- giocattoli artigianali;
- carta per lettere, cartoline, biglietti natalizi;
- editoria e supporti audiovisivi;
- carillon;

- orologi da parete con soggetti natalizi;
- quadri con fiori pressati;
- candele e candelieri;
- oggetti sacri;
- fiori, composizioni floreali, essenze floreali;
- vasellame e prodotti per la casa in confezioni natalizie;
- prodotti di cosmesi e di erboristeria non destinati all'alimentazione.

#### SETTORE ALIMENTARE:

- prodotti di erboristeria;
- prodotti alimentari tipici della tradizione natalizia (cioccolato, miele, marmellate, dolci artigianali, torrone, vini ecc...) preconfezionati e prodotti ai sensi della normativa vigente.

#### DIVIETI

E' fatto divieto di utilizzo di stufe a gas\combustibile infiammabile, materiali pericolosi o infiammabili o esplosivi.

E' del tutto vietato:

- Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizzanzare, deodoranti, creme solari, etc...);
- Introdurre TROMBETTE DA STADIO;
- Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIFIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO, CATENE;
- Introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;
- Accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- Introdurre DRONI e AEROPLANI TELECOMANDATI;
- Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;
- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;
- stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto, arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di autorizzare e/o derogare a tutto quanto su esteso esaminate eventuali e motivate richieste.

Possono essere destinatari di posteggi, previa apposita istanza di partecipazione da recapitare al Comune di Crissolo entro le ore 12,00 del 1° novembre 2026 mediante:

- ✓ consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Crissolo;
- ✓ raccomandata a/r (in tal caso non farà testo la data di spedizione, ma la data di ricezione al comune);
- ✓ posta elettronica certificata (P.E.C.) da trasmettere all'indirizzo: [comune.crissolo@pec.it](mailto:comune.crissolo@pec.it)

- ✓ posta elettronica ordinaria da trasmettere all'indirizzo: [municipio@comune.crissolo.cn.it](mailto:municipio@comune.crissolo.cn.it)

i seguenti soggetti:

- ✓ titolari del tesserino degli Hobbisti rilasciato da Regione Piemonte;
- ✓ titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114, dell'art. 11 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 e della D.G.R. 02.04.2001, n. 32-2642, provenienti da tutto il territorio nazionale;
- ✓ altri soggetti non in possesso di autorizzazione di cui al precedente punto ma in possesso dei requisiti soggettivi morali, e professionali per il settore alimentare, previsti per l'esercizio del commercio dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. In tal caso, tali soggetti devono presentare istanza di autorizzazione temporanea nel termine suddetto. Appartengono a questa categoria sia gli operatori professionali che quelli non professionali che quindi non esercitano l'attività in forma professionale né prevalente né sussidiaria;

per tutte le tipologie di operatori è applicata la normativa regionale di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. recante "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11 e s.m.i. disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità' delle imprese del commercio su area pubblica".

L'istanza di partecipazione temporanea deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti dati:

- dati anagrafici, di residenza, codice fiscale, mail e numero di telefono del richiedente;
- Tesserino Regionale degli Hobbisti;
- in caso di società, la denominazione della stessa, l'ubicazione ed il n. di partita IVA nonché i dati anagrafici del legale rappresentante;
- gli estremi del titolo autorizzativo o della comunicazione (se posseduto - professionisti);
- gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- la descrizione della tipologia di merce che intende porre in vendita, che deve rientrare in quella indicata al precedente punto;

Gli operatori partecipanti dovranno versare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico nella misura prevista di € 5,00.

Qualora gli operatori ammessi all'iniziativa, non si presentino il giorno dell'evento senza adeguata motivazione scritta, fatta pervenire al Comune scrivente almeno 24 ore prima dell'evento, i medesimi saranno esclusi dall'evento organizzato per i successivi tre anni.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
Fabrizio RE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
MUSSO GIORGIO